

Avviso del ricorso al TAR Lazio, Roma, R.G. n. 11183/2021

La dott.ssa Tiziana Russo ha proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (USR Lazio), l'Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Roma, l'ITA Garibaldi, nonché nei confronti Anna Masi (C.F. LMANNA88R68A512Z), nata ad Aversa (Caserta) il 28.10.1988 e residente a Aversa (Caserta) 81031 alla Via Enrico Caruso n. 35, ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma con il quale ha impugnato, previa adozione delle misure cautelari: **decreto ministeriale n. 242 del 30.07.2021** con cui è stata indetta la procedura straordinaria, in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente*, ove interpretato nel senso che, ai fini della individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 59, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, che danno accesso al ruolo, si tenga conto in via prioritaria della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS, e in coda della posizione rivestita negli elenchi aggiuntivi, in dispregio del principio meritocratico.

- **circolare n. 25089 del 06.08.2021** recante le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, ove interpretata nel senso che, ai fini della individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 59, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, si tenga conto in via prioritaria della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS, e in coda della posizione rivestita negli elenchi aggiuntivi, in violazione del principio meritocratico;
- ove lesivi, **D.D. prot. n. 24982 del 9 agosto 2021 e D.D. prot. n. 25986 del 17 agosto 2021** relativi alla nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma per il personale docente ed educativo valide per l'anno scolastico 2021/22 a seguito della convalida finale effettuata sulle risultanze dell'esito della verifica proposta dai Dirigenti Scolastici, come previsto dall'art. 8, cc. 8 e 9, dell'O.M. del 10 luglio 2020, n. 60;
- **decreto n. 897 del 28.08.2021**, e successive modifiche e integrazioni, con cui sono stati individuati, entro i limiti del contingente disponibile, gli aspiranti cui proporre un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente, ancorché in possesso di un punteggio superiore ai destinatari di contratto;
- nonché **graduatoria allegata al predetto decreto n. 897/2021**, conclusiva della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto legge, nella parte in cui ha individuato i destinatari della proposta di contratto a tempo determinato tra coloro i quali, come la ricorrente, erano già inseriti nell'elenco aggiuntivo alla

graduatoria GPS, I° fascia, di cui al decreto **prot. n. 25986 del 17 agosto 2021**, attingendo alle relative posizioni **in coda e non a pettine**, con il conseguente effetto che la ricorrente, ancorché in possesso di punteggio superiore, per il solo fatto di aver conseguito il titolo di specializzazione successivamente, è stata “superata” da soggetti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in data anteriore alla ricorrente, ancorché meno meritevoli.

- **decreto dell’USR per il Lazio** – Direzione generale – Ufficio IV, **n. 1074 del 01.09.2021** e successive modifiche, nella parte in cui, nel revocare le proposte di contratto a tempo determinato recate all’elenco 1 al decreto n. 897/2021, a seguito dei depennamenti e delle rinunce e, nel riaggiornare la graduatoria di cui al decreto n. 897/2021, non prevede contestualmente lo scorrimento della graduatoria a copertura dei posti rimasti vacanti;

- **decreto dell’USR per il Lazio** – Direzione generale – Ufficio IV, **n. 1087 del 02.09.2021**, e successive modifiche, nella parte in cui, nel revocare le proposte di contratto a tempo determinato recate all’elenco 1 al decreto n. 897/2021, a seguito di un ulteriore depennamento non prevede contestualmente lo scorrimento della graduatoria a copertura dei posti rimasti vacanti;

- **decreto dell’USR per il Lazio** – Direzione generale – Ufficio VI, **n. 32211 del 26.10.2021** di rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 e dei propri provvedimenti D.D. prot. n. 24982 del 09 agosto 2021 e D.D. prot. n. 25986 del 17 agosto 2021 relativi alla nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per le supplenze (GPS) del personale docente ed educativo valide nella provincia di Roma per l’anno scolastico 2021/22, con il quale il candidato MICELI ROBERTO (18.09.1983 LE) è escluso dalla I° fascia delle GPS ADSS, nella parte in cui, nel revocare la proposta di contratto a tempo determinato recata all’elenco 1 al decreto n. 897/2021, a seguito di un ulteriore depennamento non prevede contestualmente lo scorrimento della graduatoria a copertura dei posti rimasti vacanti;

- nonché di ogni ulteriore atto, ancorché sconosciuto, lesivo della posizione della ricorrente:

- detto ricorso ha assunto il seguente RG 11183/2021 assegnato alla sezione quarta bis del TAR - Lazio – Roma;

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente, inserita nell’elenco aggiuntivo I° fascia alla graduatoria GPS, ad essere individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.L. n. 73/2021, attingendo dal predetto elenco aggiuntivo “a pettine” e non “in coda” rispetto alla graduatoria GPS I° fascia, nel rispetto del punteggio conseguito e del principio meritocratico con tutti i conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante a pettine, ivi compreso quello di proposta di contratto a tempo determinato.

NONCHE’

PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI

- 1) ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CUI AL DECRETO N. 897 DEL 28.08.2021, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SULLA BASE DEI POSTI STANZIATI E RESI VACANTI A SEGUITO DEI DEPENNAMENTI CONSEGUENTI ALLE DOVUTE VERIFICHE RELATIVE ALLA LEGITTIMITA' DEI TITOLI CONSEGUITI DAI DOCENTI;**
- 2) AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021, ATTINGENDO DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI "A PETTINE" E NON "IN CODA" ALLA GPS PRIMA FASCIA.**

Con ordinanza n. 955/2022 del 27.01.2022 la sezione IV bis del TAR Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio, tramite notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web del MIUR di una comunicazione dalla quale risulti una sintetica indicazione del petitum, delle censure e degli atti impugnati ed ha aggiunto che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 7 febbraio 2022, al Ministero dell'Istruzione, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa, autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami.

I motivi di ricorso sono riassumibili nel seguente modo: **1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 124/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 29.10.2019, N. 126 RECANTE “PROCEDURE DI ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6 – BIS, E 6 TER, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO” - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 – VIOLAZIONE DEL D.M. 51/2020 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1 E 51 COMMA 1 E 3, COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COST.**

Si rappresentava nel ricorso, che la dott.ssa Russo impugnava, il D.M. 242/2021, nonché la **graduatoria allegata al decreto n. 897/2021**, conclusiva della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto legge, nella parte in cui individuava i destinatari della proposta di contratto a tempo determinato tra coloro i quali, come la ricorrente, erano già inseriti nell'elenco aggiuntivo alla graduatoria GPS, I° fascia, di cui al decreto **prot. n. 25986 del 17 agosto 2021**, attingendo alle relative posizioni **in coda e non a pettine**, con il conseguente effetto che la ricorrente, ancorché in possesso di punteggio superiore, per il solo fatto di aver conseguito il titolo di specializzazione successivamente, è stata “superata” da soggetti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in data anteriore alla ricorrente, ancorché meno meritevoli.

Detto decreto n. 242/2021 impugnato, all'art. 5, comma 3¹, in violazione della normativa primaria straordinaria sembrerebbe aver previsto (si usa il condizionale, in quanto è dubbia l'interpretazione dell'avverbio “successivamente”), che ai fini della individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 59, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021, n.73, che danno accesso al ruolo, **si tenga conto in via prioritaria della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, “successivamente”, della posizione rivestita negli elenchi aggiuntivi, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.**

2) IN RELAZIONE AL DECRETO DELL'USR PER IL LAZIO N. 1074 DEL 01.09.2021; AL DECRETO N. 1087 DEL 02.09.2021; NONCHE' AL DECRETO N. 32211 del 26.10.2021: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 – SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1 E E 51 COMMA 1 E 3, COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COST.

¹ 3. “*Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente, nei relativi elenchi aggiuntivi”.*

Con l'impugnato decreto n. 1074 del 01.09.2021, nonché con il decreto n. 1087 del 02.09.2021 e n. 1087 del 02.09.2021, l'USR nel revocare le proposte di contratto a tempo determinato recate all'elenco 1 al decreto n. 897/2021, a seguito dei depennamenti e delle rinunce e nel riaggiornare la graduatoria di cui al decreto n. 897/2021, non ha previsto contestualmente lo scorrimento della graduatoria a copertura dei posti rimasti vacanti.

Ed invero, con decreto n. 1074 del 01.09.2021 sono stati depennati, per la classe di concorso **ADSS, 9 docenti**, in precedenza individuati quali destinatari di contratto.

Con decreto dell'USR per il Lazio n. 1087 del 02.09.2021 è stata revocata la proposta contrattuale nei confronti di un ulteriore docente precedentemente indicato nell'Elenco 1 allegato al decreto 28 agosto 2021, n. 897, classe di concorso ADSS, sicché **si è liberato un ulteriore posto**, anch'esso rimasto vacante e non assegnato.

Con decreto dell'USR per il Lazio – Direzione generale – Ufficio VI, **n. 32211 del 26.10.2021** il quale il candidato MICELI ROBERTO (18.09.1983 LE) è stato escluso dalla I° fascia delle GPS ADSS e gli è stata revocata la proposta di incarico a tempo determinato.

A seguito di ciò, tuttavia, l'USR non ha contestualmente disposto di provvedere allo scorrimento della graduatoria, con il conseguente effetto che, allo stato, **vi sono anche 11 posti vacanti che consentirebbero alla ricorrente di essere destinataria di contratto ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021, avendo conseguito un punteggio di 102,5.**

Ed invero, l'ultima tra i docenti collocati nella graduatoria allegata al decreto n. 897/2021, destinatari dei contratti a tempo determinato, presenta il punteggio di 107 (CHINIGO' MARIA, con posizione **in graduatoria n. 673**).

Ne consegue che, dal momento che la prof.ssa Russo è collocata in graduatoria alla posizione n. 683, **con l'avvenuta liberazione dei 11 posti** ad opera del decreto n. 1074 del 01.09.2021, del decreto n. 1087 del 02.09.2021, e del decreto n. 32211 del 26.10.2021 ed in considerazione dell'inserimento nella graduatoria allegata al decreto n. 897/2021, di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, la stessa avrebbe diritto ad essere destinataria di contratto a tempo determinato.

Sul punto si precisa che l'art. 59, al comma 1 è molto chiaro nel prevedere che *“Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.”*

I predetti posti essendo già stati destinati alle immissioni in ruolo, devono essere assegnati ai docenti inseriti nelle graduatoria GPS ed elenchi aggiuntivi, individuati a pettine e non in coda secondo il punteggio, conseguito.

Sotto questo profilo si chiede quindi all'Ecc.mo TAR, previa declaratoria di illegittimità *in parte qua* degli atti, di ordinare al MIUR lo scorrimento della graduatoria a copertura degli 11 posti vacanti con ogni conseguente diritto anche relativo all'assunzione.

3) IN RELAZIONE AL DECRETO N. 897/2021 SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 – VIOLAZIONE DEL D.M. 51/2020 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1 E 51 COMMA 1 E 3, COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COST.

Come anticipato in punto di fatto tra i destinatari della proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.L. n. 73/2021, previsti dall'elenco allegato al decreto sono stati inclusi per lo meno due docenti che, ancorché inseriti negli elenchi aggiuntivi come la ricorrente, recano un punteggio inferiore alla stessa. Mentre la ricorrente, anch'ella inserita nell'elenco aggiuntivo, pur avendo conseguito il punteggio di 102,5 non è stata individuata tra i destinatari del contratto a tempo determinato.

E' evidente quindi, anche rispetto agli stessi elenchi aggiuntivi in cui è inserita la ricorrente, che sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, in violazione del principio di parità di trattamento, denotando una totale illogicità della procedura di conferimento del contratto violativo di ogni qualsivoglia principio meritocratico.

Tale circostanza, in aggiunta a quella già rappresentata al precedente motivo di ricorso, determina la vacanza di almeno un ulteriore posto che potrebbe essere conferito alla ricorrente, stante il suo punteggio in graduatoria (102,5).

Per tale ragione, dunque, i provvedimenti qui impugnati devono essere annullati.

Con ordinanza del TAR Lazio, quarta sez. bis, n. 955/2022 pubblicata il 27.02.2022 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami sul sito web del MIUR.

Detta comunicazione dovrà essere pubblicata sul sito del MIUR nell'apposita sezione entro il 27.02.2022.

Si allegano al presente avviso:

1) L'ordinanza n. 955/2022, della sezione quarta bis del TAR Roma firmata digitalmente;
Napoli/Roma, 3 febbraio 2022

Avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy

Avv. Patrizia Kivel Mazuy